



COMUNE DI CAROLEI
Provincia di Cosenza

Responsabile Settore Amministrativo
e p.c. Commissario prefettizio.
Sede

Oggetto: Incandidabilità e modifica dell'art.445 del codice di procedura penale

In materia di incandidabilità, va segnalato il recente parere del 15 marzo 2023 (in allegato) del Ministero dell'Interno (Affari interni), dove si evidenzia che il comma 1 bis dell'art. 445 c.p.p., così come modificato dal decreto legislativo 150/2022 (c.d. Legge "Cartabia"), prevede che *"se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, c. p. p. alla sentenza di condanna"*.

Dal tenore testuale della disposizione si ricava che, salvo il caso di applicazione di pene accessorie, tutte quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa ex art.444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, non trovano più applicazione a far data dall'entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022, ai sensi del DL 162/2022).

Stante l'**esclusione della natura penale delle misure in materia di incandidabilità** contenute nel d.lgs. 235/2012 affermata da consolidata giurisprudenza sia comunitaria che nazionale, l'art. 15 comma 1, che equipara la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna, **non produce più effetti**, così realizzandosi un caso di abrogazione tacita a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.150/2022, operata dal DL 162/2022, convertito in legge.

In definitiva: **tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.**, salvo il caso di applicazione di pene accessorie, **non incorrono più in una situazione di incandidabilità**, potendo così **concorrere alle prossime elezioni**.

Si segnala e si allega, altresì, la circolare n.29/2023 del 17 marzo del Ministero dell'Interno che, di fatto, ricalca in toto quanto già riportato nel parere del 15 marzo, in merito alla permanenza delle **cause di incandidabilità previste dal d.lgs. 235/2012** in seguito della recente entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia).

L'Avvocatura Generale afferma, in merito, che la disposizione di cui al decreto di attuazione della Legge cd. Severino (art. 15 comma 1) in materia di incandidabilità, che equipara la sentenza prevista dall'art.444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna, stante appunto la natura non penale della predetta legge, **non produce più effetti**: si tratta, evidentemente, di un caso di abrogazione tacita operata dal DL 162/2022, convertito in legge, che dispone l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.

Ne consegue che **tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art.444 cit.**, **non incorrono più in una situazione di incandidabilità**, potendo così **concorrere alle prossime elezioni**.

Solo nel caso di applicazione di pene accessorie - conclude il predetto organo consultivo - tale *favor* non può operare.

Data la rilevanza della questione e l'imminenza della presentazioni delle candidature per le prossime elezioni comunali, si dispone la pubblicazione della presente circolare e dei suoi allegati, sul sito istituzionale dell'Ente.

Dalla residenza municipale, 03/04/2023

Il Segretario generale reggente
f.to Dott. Maurizio Ceccherini